

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **392/1987** (ECLI:IT:COST:1987:392)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **30/09/1987**; Decisione del **29/10/1987**

Deposito del **12/11/1987**; Pubblicazione in G. U. **27/11/1987**

Norme impugnate:

Massime: **3626**

Atti decisi:

N. 392

ORDINANZA 29 OTTOBRE-12 NOVEMBRE 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 200, comma primo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1982 dal Pretore di Biella, iscritta al n. 649 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Biella, con ordinanza 25 giugno 1982, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 200, primo comma, cod. pen., in quanto, con l'imporre l'applicazione delle misure di sicurezza (nella specie della misura della confisca del veicolo, prevista dall'art. 80-bis del codice della strada, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981, n. 1689) anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le prevede, concreterebbe una violazione del principio di eguaglianza (art. 3) e del principio della irretroattività della legge penale (art. 25, secondo e terzo comma);

Considerato che non è condivisibile la premessa della ritenuta retroattività delle misure di sicurezza, da cui erroneamente muove l'ordinanza del Pretore di Biella, in quanto, come già la Corte ha, in altra occasione, messo in rilievo, tale retroattività deve negarsi "attesa la correlazione delle misure alla pericolosità, che è situazione, per sua natura, attuale" (cfr. sent. n. 19 del 1974), che non vengono addotte valide ragioni per mutare, in punto tale orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo co., legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 200, primo co., c.p., sollevata, dal Pretore di Biella con ordinanza 25 giugno 1982, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo e terzo co., della Costituzione.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.